

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

composta dai signori Magistrati:

- MARCELLI GIANMICHELE Presidente
- PASTORE UGO Consigliere
- RODOLFO GIUNGI G. A. Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. RGC promossa

DA

-

C.F.:

-

C.F.:

entrambi residenti a e rappresentati e difesi dagli
avv.ti Corinna Biondi e Luca Zamagni, ed elettivamente domiciliati con questi
in Ancona alla via Volturmo, n. 5, presso l'avv. Franco Boldrini;

(appellanti)

NEI CONFRONTI DI

-

, in persona del legale rapp.te p.t.,
con sede .

C.F.:

rappresentata e difesa dagli avv.ti
, ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio di
quest'ultimo in ;

(appellata)

AVVERSO la sentenza n. _____ del Tribunale di Fermo del _____,
resa in giudizio n. _____ RGC.

OGGETTO: Contratti bancari.

CAUSA posta in decisione all'udienza del giorno 05.11.2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso
come da proprie note di trattazione scritta autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello del 25.10.2016 gli appellanti in epigrafe hanno
proposto impugnazione avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata
rigettata la domanda dagli stessi introdotta nei confronti della

_____. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere il
rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata. Con
provvedimento del 05.11.2020, a seguito di trattazione telematica, la causa
veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per
le difese.

_____. impugnano la decisione in epigrafe con una
serie di motivi che possono succintamente compendiarsi nei seguenti: 1)
nullità del contratto quadro di negoziazione per: a) mancanza della
sottoscrizione del sig. _____, avendo questo disconosciuto la
propria firma senza che si fosse proceduto a verifica; b) mancanza di
prova della sottoscrizione del medesimo contratto da parte di funzionario
della Banca espressamente legittimato all'atto; 2) annullamento della
operazione di acquisto di titoli di Lehman Brothers per vizio del consenso
(errore del sottoscrittore, dolo contrattuale della Banca), e per posizione di
conflitto di interessi da parte della Banca; 3) risoluzione del contratto e

comunque responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extra contrattuale della banca, con conseguente domanda di restituzione e/o di risarcimento del danno.

Ritiene la Corte che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", ed in deroga pertanto all'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, la causa possa essere decisa sulla base della dedotta responsabilità contrattuale della Banca e della conseguente domanda di risoluzione del contratto e risarcimento danni formulata dagli attori appellanti. Questi, difatti, censurano la sentenza per aver ritenuto adempiuti, da parte della Banca intermediaria, i propri obblighi di informazione attiva dovuti, ai sensi dell'art. 21 co. 1, lett. a) e b) del TUF e degli artt. 28, co. 2°, e 29 Reg. Consob 11522/1998 (ratione temporis applicabile alla fattispecie) con riferimento all'operazione di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers di cui si tratta. In particolare, dopo aver evidenziato come non sussista prova del contenuto e della qualità delle informazioni fornite dalla Banca, in occasione dell'investimento, pur a seguito della rilevazione di una inadeguatezza dello stesso, ex art. 29 Reg. Consob, "per tipologia ed oggetto", osservano gli appellanti come la Banca non abbia comunque affatto rilevato, nella scheda di ordine del 07.06.2007, l'inadeguatezza per dimensione dell'operazione finanziaria adottata. Ciò per il fatto che, con il ridetto acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, la parte assolutamente preponderante del portafoglio titoli detenuti dai presso la Banca risultava appunto impiegato in tale investimento. Per conseguenza, a causa della assenza di una effettiva diversificazione degli investimenti così determinatasi, l'acquisto dei titoli contestati si sarebbe caratterizzato di un livello di rischio comunque troppo alto e irrazionale. Sul punto la difesa della Banca deduce che in ogni caso

l'operazione era stata dalla stessa segnalata come inadeguata, sicchè, avendo l'investitore scelto (con specifico ordine scritto) di eseguirla in ogni caso, la stessa avrebbe adempiuto in maniera completa ai propri obblighi e pertanto sarebbe esente da ogni responsabilità. Tale aspetto appare valorizzato dalla decisione di prime cure che, dopo aver svolto alcune considerazioni sul rifiuto da parte degli odierni appellanti di fornire informazioni sulla propria esperienza in materia di investimenti finanziari, nonché circa il fatto che il crack della Lehman Brothers fosse stato imprevedibile per gli operatori (dal momento che il rating effettivo della medesima era rimasto invariato sino al default), conclude sottolineando che la Banca aveva sostanzialmente adempiuto ai propri obblighi informativi evidenziando l'inadeguatezza dell'operazione, nonostante la quale gli investitori avevano comunque scelto di procedere.

Reputa invece la Corte che l'appello sul punto meriti accoglimento.

Come ben noto, i doveri di informazione imposti dall'art. 21 T.U.F. e dal Regolamento Consob all'intermediario finanziario nella prestazione di servizi di investimento, comprendono, oltre ai c.d. doveri di "informazione passiva", anche quelli di informazione "attiva" (c.d. suitability rule) che, come pure ben noto, si concretizzano nell'obbligo di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'operazione e, correlativamente, di consigliare lo stesso di astenersi dall'effettuarla (cfr. Cass., 18140/2013); ciò in quanto il cliente ha diritto di ricevere dall'intermediario un'informazione adeguata in concreto, con riferimento tanto alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato, quanto alle proprie finalità personali e alla propria situazione finanziaria complessiva. E' più che comprensibile pertanto come l'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente una informazione complessiva sempre adeguata alla situazione

concreta (cfr. art. 21, co. 1°, lett. b) T.U.F.), si sostanzia poi in quello, integrante una applicazione del primo, di astenersi, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob 11522/1998, dal compimento di operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Tali doveri peraltro resistono a carico dell'intermediario a prescindere dal profilo di rischio dell'investitore, il quale ultimo potrebbe anche configurarsi come un vero e proprio speculatore; caratteristica che però - per mera completezza di esame - era certamente da escludere nel profilo dei signori _____, posto che la scheda informativa di adeguatezza ordini sottoscritta dal _____ (soggetto non ordinante i bond Lehman Brothers e tuttavia contitolare del dossier titoli) riporta un modesto grado di propensione al rischio ed una esperienza dichiarata insussistente in tema di investimento in obbligazioni.

Ora, dalla scheda d'ordine dei titoli del 07.06.2007 risulta effettivamente che la Banca segnalò l'inadeguatezza dell'operazione per tipologia e oggetto della stessa, ricevendo al riguardo la conferma scritta dell'investitore di voler procedere ugualmente. Tale segnalazione, tuttavia, non esauriva gli obblighi informativi e, correlativamente, comportamentali (nella specie, di astensione dal compiere l'operazione) della Banca che, invero, avrebbe dovuto certamente segnalare l'operazione in oggetto anche sotto il profilo della sua dimensionalità. Dalla stessa documentazione prodotta agli atti dalla Banca si apprende difatti come, di seguito all'investimento di cui si tratta, il portafoglio titoli dei signori _____ ammontasse ad un valore complessivo di € 438.795,55=, dei quali almeno € 360.000,00= erano impegnati nell'operazione bond Lehman Brothers. In altri termini, circa l'82% del portafoglio risultava investito in tali titoli. Il criterio di adeguatezza dimensionale di un investimento va sempre correlato al principio della diversificazione del

rischio, in quanto una operazione di dimensioni eccessive (rispetto alla disponibilità) espone necessariamente l'investitore ad un rischio troppo concentrato e perciò troppo elevato. D'altro canto, la regola della diversificazione degli investimenti, e così del rischio, è una regola di intuitiva ed elementare prudenza, che come tale deve essere seguita dagli intermediari - e consigliata ai clienti - anche in eventuale presenza di clienti speculatori (caratteristica cui peraltro, come s'è visto, erano estranei i). Si rifletta inoltre che proprio la circostanza che la Banca abbia ritenuto di dover - correttamente - segnalare all'investitore l'inadeguatezza per tipologia e oggetto dell'investimento (evidentemente con ciò richiamando all'attenzione del cliente la circostanza, esplicitamente riportata nell'offering circular, della possibilità di perdita del capitale investito), avrebbe dovuto suggerire alla medesima di evidenziare all'investitore altresì l'inadeguatezza dimensionale dell'operazione. Non vi è nessun dubbio, difatti, che un investimento che conduca ad impegnare una quota pari all'82% dell'intero portafoglio in un titolo oggettivamente rischioso (come tale riconosciuto e segnalato dalla stessa Banca), integri una operazione di per se stessa inadeguata sotto il profilo dimensionale, con conseguente insorgenza a carico della Banca degli obblighi di comunicazione ed astensione ex art. 29 Reg. Consob. Obblighi che invece nella specie, con riguardo allo specifico profilo in esame, non appaiono affatto rispettati. Né, si badi, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che nella composizione del portafoglio degli investitori nel periodo immediatamente precedente a quello in esame si rinvenisse un investimento (di dimensione sostanzialmente analoga) effettuato in obbligazioni A parte la considerazione, infatti, per cui tale precedente investimento riguardava comunque titoli di diritto italiano e non estero (e quindi se non altro più

facilmente controllabili), il punto è che un eventuale precedente comportamento a rischio dell'investitore (il quale peraltro poteva a sua volta anche dipendere da carenza di informazione), non esime comunque l'intermediario dall'assolvere ugualmente gli obblighi posti a suo carico dell'art. 29 Reg. Consob (cfr. Cass., 7071/2016).

La rilevata violazione degli obblighi di informazione attiva e di astensione da parte della Banca integrano profili di inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. cui consegue la risoluzione del contratto di acquisto del 07.06.2007 e la responsabilità risarcitoria della Banca medesima. Il danno subito dagli appellanti, in particolare, andrà quantificato nella differenza tra l'importo complessivamente sborsato per l'acquisto (€ 366.030,98=) e quanto dagli stessi ricevuto medio tempore sia a titolo di cedole, sia a titolo di rimborso dal Fallimento Lehman Brothers (il tutto per complessivi € 151.673,28=). Gli importi ricevuti dai a titolo di cedole sui titoli vanno in ogni caso detratti dal danno perché, a prescindere da ogni considerazione sulla buona fede della relativa percezione, nessun utile poteva dirsi garantito dalla scelta, comunque operata dagli investitori, di un investimento oggettivamente rischioso come quello in esame, con la conseguenza che quanto ricevuto in termini di utile va comunque portato a deconto del danno subito, costituendo compensatio lucri cum damno. Sulla residua cifra di € 214.357,70=, trattandosi di debito di valore, vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali via via sulla somma anno per anno rivalutata; non può essere accolta la domanda di risarcimento di maggior danno non risultando provato che la somma avrebbe potuto essere impiegata in investimenti maggiormente remunerativi.

Le spese legali del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- dichiara risolto per inadempimento della Banca il contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers di cui all'ordine del 07.06.2007;

- condanna la a risarcire ai signori

..... il danno subito che, comprensivo delle restituzioni, liquida in complessivi € 214.357,70= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata dal 07.06.2007 all'effettivo soddisfo;

- condanna a restituire i titoli acquistati alla

;

- condanna la a rifondere agli appellanti le spese di lite di primo e secondo grado, che liquida, per il primo grado, in complessivi , e, per il secondo grado, in complessivi ; il tutto oltre a 15% LP., CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16.02.2021.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Il Presidente

Avv. Rodolfo Giungi

Dott. Gianmichele Marcelli